



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 del 11/12/2018

Oggetto: Direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per contrattazione decentrata 2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **undici** del mese di **Dicembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente	Assente
Fadda Antonio	Sindaco	X	
Pintus Laura	Assessore	X	
Casu Costantino	Assessore	X	
Porcu Valerio	Assessore	X	
Crudu Marco	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. N° 165/2001 e in particolare:

- l'art. 2 comma 3 nella parte in cui dispone che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del medesimo Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art. 40, comma 3, nella parte in cui statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art. 47 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

Visto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018 e, in particolare;

- l'art.7 che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, che prevede la durata triennale del contratto collettivo integrativo su tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 nonché la possibilità di negoziare, con cadenza annuale, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lettera a) del citato comma 4;
- l'art.8, comma 2 nella parte in cui dispone che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Richiamato il D.Lgs.n.74/2017 per le modifiche apportate al D.Lgs. n.150/2009, secondo cui gli Enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt.16 e 31 del D.Lgs.n.150/2009, come modificati dallo stesso D.Lgs.n.74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo (ovvero entro il 22.12.2017), apportando le appropriate modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che in data 05/11/2015 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa, di durata triennale 2013/2016, adeguato alla disciplina di cui al succitato D.Lgs. n.150/2009;

Rilevato che il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e in particolare:

- gli art.4 e 5 , comma 2, prevedono che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- l'art.7, comma 5, recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- l'art.45, comma 3, così come modificato dall'art.57 del D.Lgs. 150/2009, dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - a) alla performance individuale;
 - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;
 - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Richiamati i sottoelencati provvedimenti:

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 27/12/2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, destinata a rappresentare la parte pubblica nelle trattative per la definizione del CDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla conferma della dotazione organica dell'Ente, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 01/06/2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e alla ricognizione del personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art.16 delle legge n.183/2011, verificando che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumerarietà;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 16/03/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020 e relativi allegati, unitamente al Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2018/2020, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, Programma del Fabbisogno del Personale 2018/2020 e Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 11/09/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2018/2020, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs.n.150/09, contenente gli obiettivi strategici relativi al 2018, al 2019 e al 2020, nell'intesa che lo stesso costituisce documento programmatico a valenza triennale, salvo l'adeguamento annuale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 12/10/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a definire le linee di indirizzo per la costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui al C.C.N.L. Per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali 21.05.2018 Triennio Anno 2018/2020
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 691 del 16/11/2018, con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018;

Richiamato l'art.40, comma 3 bis del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.75/2017, con cui è definito che gli obiettivi di performance, cui è collegata la destinazione della quota prevalente del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;

Visto l'art.67 del CCNL 21.05.2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

Ritenuto che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall'art.1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2016 - 2017 e presumibilmente sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. ;

Considerato che l'Organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

Considerato che la trattativa con la Parte Sindacale per la stipula del CCDI - parte economica, del personale dipendente per il Triennio 2018/2020, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

Ritenuto, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, di autorizzare la Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla definizione della destinazione delle risorse per la contrattazione decentrata, formulando le seguenti direttive:

a) in conformità a quanto contrattato dall'ARAN per i propri dipendenti, proporre l'ultrattività del vigente Contratto Collettivo Integrativo per tutto l'anno 2018 al fine di allineare il prossimo Contratto Collettivo Integrativo relativo al periodo 2019-2021 con la contrattazione nazionale.

b) per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2020 e per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
 - Reperibilità: si conferma il servizio di pronta reperibilità del personale impegnato nella pronta reperibilità dei Servizi Anagrafe e Manutenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 24 del C.C.N.L.21.05.2018;

- Indennità condizioni di lavoro -Rischio: indennità da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinino una condizione di effettiva esposizione a pericoli e, quindi, unicamente al personale operaio; La suddetta indennità, da corrispondersi per l'importo giornaliero di € 1,00 dovrà essere corrisposta al personale effettivamente utilizzato nei servizi come certificato dai Responsabili dei Settori e Servizi competenti, rapportando l'indennità alle effettive giornate di servizio reso;
- Indennità di servizio esterno per il personale di Polizia Locale che svolge, in via continuativa, servizi esterni di vigilanza, da corrispondersi per l'importo giornaliero di € 1,00;
- Utilizzo della restante quota del fondo di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del C.C.N.L. 21.05.2018, non inferiore al 30% per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati. I compensi sono subordinati all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Settori e Servizi, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati. Le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/piano della performance 2018;
- Rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;
- Individuazione della quota massima dei dipendenti destinatari del premio individuale di cui all'art. 69 del C.C.N.L. 21/05/2018 pari al 50% del personale interessato dai processi di valutazione;
- Quantificazione della retribuzione di risultato individuale alle P.O. direttamente proporzionale alla valutazione riportata sulla performance organizzativa e individuale. Una valutazione inferiore alla sufficienza non darà titolo alla retribuzione di risultato;

Dato atto che sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere dei Revisore dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo, da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, di cui agli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Ad unanimità:

DELIBERA:

Per le motivazioni in premessa:

1.Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte datoriale alla definizione della destinazione delle risorse del CCNL del personale non dirigente per il Triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, formulando le seguenti direttive:

a) in conformità a quanto contrattato dall'ARAN per i propri dipendenti, proporre l'ultrattività del vigente Contratto Collettivo Integrativo per tutto l'Anno 2018 al fine di allineare il prossimo Contratto Collettivo Integrativo relativo al periodo 2019-2021 con la contrattazione nazionale.

b) per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2020

e per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, sulla base dei seguenti criteri:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati;
- le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzato all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato da parte dell'Ente;
 - Reperibilità: si conferma il servizio di pronta reperibilità del personale impegnato nella pronta reperibilità dei Servizi Anagrafe e Manutenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 24 del C.C.N.L.21.05.2018;
 - Indennità condizioni di lavoro -Rischio: indennità da corrispondere unicamente alle prestazioni che determinino una condizione di effettiva esposizione a pericoli e, quindi, unicamente al personale operaio; La suddetta indennità, da corrispondersi per l'importo giornaliero di € 1,00 dovrà essere corrisposte al personale effettivamente utilizzato nei servizi come certificato dai Responsabili dei Settori e Servizi competenti, rapportando l'indennità alle effettive giornate di servizio reso;
 - Indennità di servizio esterno per il personale di Polizia Locale che svolge, in via continuativa, servizi esterni di vigilanza, da corrispondersi per l'importo giornaliero di € 1,00;
 - Utilizzo della restante quota del fondo di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del C.C.N.L. 21.05.2018, non inferiore al 30% per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati. I compensi sono subordinati all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Settori e Servizi, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati. Le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/piano della performance 2018;
 - Rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018;
 - Individuazione della quota massima dei dipendenti destinatari del premio individuale di cui all'art. 69 del C.C.N.L. 21/05/2018 pari al 50% del personale interessato dai processi di valutazione;
 - Quantificazione della retribuzione di risultato individuale alle P.O. direttamente proporzionale alla valutazione riportata sulla performance organizzativa e individuale. Una valutazione inferiore alla sufficienza non darà titolo alla retribuzione di risultato;

2. Di dare atto che al presente atto, nonché agli atti conseguenti alla presente Deliberazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art.40bis del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;

3. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione Trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. e pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio on line, sul Sito Istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione Personale - Contrattazione Integrativa decentrata;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:

Ad unanimità:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

OGGETTO: Direttive alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per
contrattazione decentrata 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 10/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 12/12/2018 al 27/12/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 11/12/2018

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00;

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 12/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria